

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2697

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, BORGIA, BORGOGGIO, CASULA, CELLINI, CERUTTI, FRANCESCO COLUCCI, DEMITRY, MASTRANTUONO, MUNDO, PIRO, POTÌ, RENZULLI, ROMITA, ROTIROTI, STORNELLO, ZAVETTIERI**

Modifica all'articolo 82 della Costituzione

*Presentata il 25 maggio 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Proseguendo nell'impegno di dare un contributo per la elaborazione di alcune modifiche costituzionali rivolte al necessario adattamento del sistema delle garanzie politiche al mutamento che interviene per effetto della introduzione del principio maggioritario nella legislazione elettorale, sottoponiamo alla vostra attenzione ed al vostro favorevole giudizio la seguente proposta di legge costituzionale, mirante ad introdurre la nuova figura della inchiesta parlamentare di minoranza.

Come è noto, proseguendo nell'antica tradizione unitaria, il costituente repubblicano ha previsto con la disposizione dell'articolo 82 della Costituzione l'attività parlamentare di inchiesta su materie di pubblico interesse, che, anche alla luce della esperienza costituzionale successiva,

si è rivelata di grande importanza sotto il profilo delle garanzie politiche, della difesa del principio della legalità, ed anche al fine di apprestare uno strumento efficace e politicamente significativo al generale potere di controllo e di ispezione politica delle Camere sull'operato del Governo e dell'Amministrazione.

Già nelle norme contenute nell'articolo 82 della Costituzione appare tuttavia evidente che l'attività parlamentare di inchiesta presuppone una rappresentanza proporzionale delle forze politiche e quindi una minore rigidità del vincolo di solidarietà tra appartenenti alla maggioranza di indirizzo e svolgimento della funzione di controllo e di garanzia. Se è vero che il difetto di alternanza nel governo della Repubblica avrebbe potuto limitare l'efficacia di questo tipo di attività

politica del Parlamento, e così almeno in parte è effettivamente avvenuto, è anche vero tuttavia che lo stesso vincolo di solidarietà ha subito un progressivo indebolimento anche per effetto del peso esercitato dall'opinione pubblica, permettendo così la definizione di importanti traguardi nella piena esplicazione di questo essenziale potere di un moderno Parlamento.

Si deve tuttavia temere che l'introduzione del principio maggioritario, e soprattutto un dato che vi si connette, cioè il conclamato trasferimento della fissazione dell'indirizzo dalle aule parlamentari al voto degli elettori, finiscano con il far arretrare il potere di inchiesta sotto la soglia minima desiderabile in una moderna e trasparente democrazia rappresentativa. D'altronde, giova qui ricordarlo, da varie parti si era sollecitata l'individuazione di una facoltà autonoma di provocare l'inchiesta parlamentare, scissa dalla stretta applicazione della regola della maggioranza: e ciò non soltanto nella letteratura scientifica, ma anche in sede più propriamente politica, come, ad esempio, nelle numerose discussioni svoltesi in sede parlamentare riguardo alla riforma delle istituzioni, ed anche in occasione di alcune importanti innovazioni nell'ordinamento interno delle Camere, come si registrò al momento della introduzione del principio della prevalenza del voto palese.

Per queste ragioni riteniamo giusto proporre l'introduzione, ad integrazione dell'articolo 82 della Costituzione, di una nuova figura di inchiesta parlamentare, disposta su iniziativa di una minoranza qualificata, che si conviene di individuare nel *quorum* minimo di un quinto dei com-

ponenti di una delle due Camere, che è lo stesso *quorum* previsto per attivare la facoltà di promuovere il *referendum* costituzionale di convalida.

L'inchiesta parlamentare di minoranza fa propri alcuni dei lineamenti dell'inchiesta parlamentare prevista nello stesso articolo 82, e ciò segnatamente per i poteri dei quali dispone la Commissione di inchiesta, mentre se ne allontana per altri profili e ragioni che è intuitivo comprendere, e in particolare per la composizione della Commissione, due terzi dei membri della quale dovranno essere scelti tra i promotori dell'inchiesta, per il tempo limitato disponibile all'inchiesta stessa, ossia due mesi, ma anche per il tempo certo e rapido della discussione parlamentare sulle conclusioni.

È sembrato opportuno introdurre tali elementi di diversità, da un lato in conseguenza del fatto che è onere del gruppo minoritario che promuove l'inchiesta di disporre di elementi tali da poter svolgere l'inchiesta stessa in un tempo ristretto, e ciò per prevenire l'uso distorto del potere di inchiesta di minoranza per mere esigenze di agitazione politica, ma anche, per altro verso, al fine di impedire che una maggioranza politica allontani indefinitamente nel tempo la pubblica discussione in sede parlamentare delle conclusioni dell'inchiesta, soprattutto defraudando il corpo elettorale del diritto di conoscere la censura politica prevedibile nelle conclusioni stesse.

Sperando di contare sul consenso dei colleghi, chiediamo un'attenta e meditata considerazione della nostra proposta di legge costituzionale.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. All'articolo 82 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se la proposta di inchiesta non è accolta, ma è sottoscritta da almeno un quinto dei componenti, si procede alla inchiesta di minoranza. La Commissione dispone dei poteri previsti nel secondo comma ed è formata per due terzi da membri scelti tra i proponenti. La Commissione conclude i suoi lavori entro due mesi dalla sua costituzione e sulle sue conclusioni ha luogo una discussione in Assemblea entro quindici giorni dalla presentazione di esse al Presidente della rispettiva Camera ».

